

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA MENSA
DELLO STUDENTATO NEST IN VIA DEI SOLTERI 97 A
TRENTO, IN FAVORE DEGLI UTENTI INDIVIDUATI DA
OPERA UNIVERSITARIA

CIG: si rinvia al provvedimento di affidamento

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 7 – Durata del contratto	9
Art. 8 – Importo del contratto	12
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	12
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	13
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	14
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	15
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	15
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	15
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	15
Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	18
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	18
Art. 14 bis – Controlli e rendicontazione negli appalti del PNRR	19
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	19
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	19
Art. 17 – Subappalto	20
Art. 17 bis – Subappalto e obblighi specifici del PNRR	25
Art. 17 bis/ter – Pagamento diretto dei subcontraenti	25
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	25
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	26
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto	27
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	31
Art. 21 bis – Clausola sul personale (per appalti sul PNRR)	32
Art. 21 ter – Obblighi di assunzione (Incremento occupazionale giovanile e di genere)	33
Art. 22 – Sicurezza	33
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	34
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	34
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	34
Art. 26 – Garanzia definitiva	35
Art. 28 – Penali	37
Art. 28 bis – Penali per obblighi specifici PNRR	39
Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore	40
Art. 29 – Risoluzione del contratto	41
Art. 30 – Recesso	42
Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)	42
o in alternativa - se previsto il CCT	43
Art. 31 – Definizione delle controversie mediante CCT	43
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	43
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità	47
Art. 34 – Spese contrattuali	48
Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC	48
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione	49
Art. 37 – Norma di chiusura	50

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ristorazione presso la mensa dello studentato Nest in Via dei Solteri 97, a Trento.
2. Il servizio ha per oggetto la somministrazione di pasti a favore degli studenti universitari iscritti

alle Lauree Professioni Sanitarie e al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché ai dipendenti di APSS, i quali svolgono servizio presso lo studentato Nest.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 può essere fruito esclusivamente tramite utilizzo della tessera universitaria oppure del buono mensa, oppure di altro sistema identificativo concordato con Opera.
2. L'Operatore economico deve garantire la seguente attività: servizio di ristorazione in tutte le giornate di lezione degli studenti di cui al punto 1., nella fascia oraria del pranzo.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato in tutte le sue parti e di ogni altra prescrizione derivante dalla stipula del contratto.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui all'ordinativo Contracta ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. L'Operatore economico si impegna a:
 - utilizzare, per quanto possibile e compatibile, nel rispetto dell'obiettivo del giusto equilibrio fra qualità e prezzo del pasto, prodotti biologici, DOP, IGP, STG-Marchio "Qualità Trentino", integrati, tradizionali e provenienti dall'agricoltura sociale nonché dal mercato equo e solidale per gli alimenti prodotti in mercati esteri;
 - non utilizzare alimenti geneticamente modificati (OGM);
 - contenere gli impatti ambientali legati alle modalità di trasporto delle merci impiegate nella ristorazione, attraverso l'impiego di prodotti che abbiano viaggiato poco e subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla mensa.
5. L'Operatore economico si impegna a controllare lo stato della tessera universitaria interrogando il sistema informativo fornito da Opera, nel quale sarà registrata anche l'avvenuta consumazione del pasto.
6. L'Operatore economico si impegna a somministrare il pranzo secondo le tipologie ed indicazioni specificate in seguito:

TIPOLOGIA PASTO	COMPOSIZIONE
PASTO RIDOTTO	Primo o Secondo Piatto Due Contorni Pane Frutta o Dessert Acqua o bibita analcolica alla spina
PASTO INTERO	Primo piatto Secondo piatto Due Contorni Pane Frutta o Dessert Acqua o bibita analcolica alla spina

7. I menù, che devono sempre prevedere la possibilità di alternative (es. ragù/pomodoro), devono essere adeguatamente variati nell'arco della settimana.
8. Nella scelta di una ricetta è opportuno privilegiare cotture al forno, al vapore e stufature con la minima quantità di grassi aggiunti, evitando frittture, ridurre l'uso del sale e preferire l'uso di aromi vegetali rispetto a prodotti a base di glutammato, preparare i primi piatti asciutti immediatamente prima del confezionamento, se previsto.
9. L'Operatore economico si impegna a proprie spese a fornire diete speciali personalizzate su richiesta di Opera, nel caso di utenti affetti da patologie o portatori di allergie alimentari che ne facciano richiesta scritta a Opera, corredata da certificato medico con indicate le prescrizioni dettagliate degli ingredienti da utilizzare o non utilizzare.
10. Nei casi di necessità determinati da motivazioni di carattere etnico-religioso o di scelta di un'alimentazione vegetariana degli utenti, l'Operatore economico, ove possibile, fornisce un menù alternativo rispettando le tipologie di cui al presente articolo.
11. I locali ove si svolge il servizio devono essere puliti e adeguatamente illuminati e riscaldati, organizzati con tavoli preparati con cura. È cura del ristorante assicurare sempre la presenza in quantità sufficiente di olio, aceto, sale, pepe, acqua, tovagliette di carta, salviette, ecc. I servizi igienici devono sempre essere dotati di sapone, carta igienica, asciugamani di carta, ecc. in quantità adeguate.
12. Il personale dell'Impresa addetto alle mansioni di cassa effettuerà con la massima cura i dovuti e richiesti controlli sull'identità degli utenti e sul corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio di ristorazione, anche in conformità alla politica tariffaria in vigore.
13. In caso di mancato funzionamento degli impianti di rilevazione delle presenze, l'Impresa concorderà con Opera le modalità per il controllo degli accessi e la contabilizzazione dei pasti.
14. Al fine di consentire a Opera un controllo contabile e la liquidazione delle fatture, l'Impresa consegnerà mensilmente un prospetto riepilogativo che specifichi, per ogni mensa, il numero dei pasti distribuiti nel mese di riferimento, suddivisi fra le varie tipologie di utenza. Saranno riconosciute come liquidabili solo le fatture relative ai pasti effettivamente consumati.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo all'appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 19.
2. Verifica la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, effettuando i controlli ritenuti necessari a garantire gli standard qualitativi e quantitativi del servizio prestato nonché il rispetto di tutte le disposizioni del presente capitolato.
3. La Stazione appaltante provvede all'emissione delle tessere mensa necessarie per l'accesso al servizio, come descritto all'art.2.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

h) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e il “Contratto di designazione del Responsabile esterno del Trattamento dei dati”;

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.4) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha durata dalla data di attivazione dei corsi di cui all'art.1 presso lo studentato Nest e ha durata stimata fino al 31 maggio 2025.
2. Qualora l'importo complessivo stimato dell'appalto dovesse esaurirsi prima della scadenza del termine, il contratto si intende automaticamente risolto per raggiungimento dell'importo contrattuale.
3. Qualora alla scadenza del contratto non sia raggiunto l'importo complessivo stimato dell'appalto è facoltà di Opera modificare la scadenza dello stesso.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni previa adeguata motivazione. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
5. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
6. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.
7. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora si dovesse addivenire ad aggiudicazione con riguardo alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto.
8. Il recesso diverrà operativo previo invio di comunicazione mediante posta elettronica certificata nel rispetto di un termine di preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
9. In caso di recesso verranno pagate all'impresa le prestazioni già eseguite.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del pasto è pagato in parte dall'utente alla cassa al momento della consumazione ed in parte tramite emissione di fattura alla Stazione appaltante, secondo la tabella di seguito indicata;

TIPOLOGIA PASTO	IMPORTO (iva 4% esclusa)
PASTO RIDOTTO	€ 11,39, di cui: € 4,23 quota studente € 7,16 quota Opera
PASTO INTERO	€ 11,75, di cui: € 4,71 quota studente € 7,04 quota Opera

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si prende come riferimento l'Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato da ISTAT (FOI) e per il calcolo della revisione verrà applicato l'aggiornamento in misura pari all'80% della variazione accertata dall'ISTAT, verificatasi nell'anno precedente.
3. La procedura di revisione del prezzo si attiva annualmente/trascorsi 12 mesi dall'inizio del contratto e su istanza di parte.
4. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione.
5. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'operatore economico, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto d'appalto.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo diretto Contracta che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.
7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi

eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nell'ultima mensilità contrattuale e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, successivamente all'accertamento della conformità del servizio complessivo. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
11. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Operatore economico intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. Nel caso di subappalto c.d. "a cascata" l'Operatore economico è tenuto al rispetto dei medesimi adempimenti già osservati in sede di richiesta di autorizzazione del subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 26 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro dei Pubblici Esercizi per i dipendenti di imprese di ristorazione, e provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;

- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto dell'art. 32, commi 4 e ss. della l.p. 2/2016 anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico, ove applicabile, ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito percentualmente sulle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una

perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti omissis

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Opera Universitaria di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato 2 "Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.
3. Opera Universitaria tratterà i dati personali dei soggetti aventi diritto alla tessera mensa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dei dati e come da informativa privacy presente sul sito internet di Opera Universitaria alla sezione privacy.
L'impresa provvederà a comunicare periodicamente ad Opera la lista aggiornata dei nominativi dei soggetti autorizzati a richiedere la tessera od a cui revocare la tessera, chiedendone il relativo con-senso alla comunicazione dei dati ad Opera ed adempimento in via autonoma ad ogni obbligo in materia di trattamento dei dati, necessario per tale attività.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati di Opera Universitaria per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico assicura di essere in possesso di una polizza (RCT/RCO) con massimale di almeno euro 5.000.000,00 e si impegna a fornirne copia alla stazione appaltante.

Art. 28 – Penali

1. In caso di grave inadempimento delle prestazioni dedotte dal presente contratto, si applicano le eventuali sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 ter – Clausola di forza maggiore

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l’Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 9, del presente capitolato;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - l) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
 - m) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
 - n) qualora siano intentate azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui contro l'amministrazione contraente;
 - o) per mancanza di copertura assicurativa da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Capitolato Amministrativo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
 “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
 I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Opera Universitaria, identificato con il CIG n.(...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a Opera Universitaria e al Commissariato per il Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Opera Universitaria.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. In caso di "subappalto a cascata" si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

Art. 35 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della stazione appaltante in favore dell'Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera Universitaria nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che Opera Universitaria gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. Opera Universitaria, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. Opera Universitaria, nel rispetto di quanto disposto dal proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-25, esamina le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE:

Allegato 1 - Contratto di designazione a Responsabile esterno del Trattamento dei dati